

quotidianosanita.it

Venerdì 12 LUGLIO 2012

In G.U. il decreto che dà il via alla ricetta elettronica in 6 Regioni

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio e Sicilia: qui si avvierà la trasmissione telematica delle ricette a carico del Ssn da parte dei medici prescrittori. È quanto sancisce il [decreto](#) del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11-07-2012.

Prende il via in sei Regioni la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Ssn da parte dei medici prescrittori regionali e la ricetta elettronica. I territori interessati saranno: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio e Sicilia. È quanto stabilito dal [decreto 2 luglio 2012](#) del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012.

Il decreto ha indicato le date di avvio a regime dell'e-prescription nelle Regioni:

- Veneto, Marche e Sicilia, dal 30 giugno 2012;
- Lazio, dal 30 settembre 2012;
- Friuli Venezia Giulia, dal 31 ottobre 2012;
- Umbria, dal 31 dicembre 2012.

Nel testo, inoltre, vengono richiamate le previsioni della convenzione 2009 con i medici, che stabilisce dal momento dell'avvio a regime del sistema, l'obbligo al "puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato Dpcm 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione" nelle Regioni indicate.

Se, infine, le ricette elettroniche saranno inferiori all'80% del totale mensile di quelle compilate dal medico, quest'ultimo sarà considerato inadempiente.

quotidianos**sanità**.it

Venerdì 12 LUGLIO 2012

Cosa cambia con la ricetta elettronica. Per medici, farmacisti e pazienti

Il ricettario elettronico, come già avviene per quello cartaceo, è assegnato al medico da specifici enti abilitati come la Asl, le Aziende ospedaliere e, dove autorizzati dalle Regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari.

Il medico compila il form della ricetta elettronica e la invia on line alla farmacia o all'ambulatorio medico, a secondo che la prescrizione si riferisca a un farmaco o ad altro tipo di prestazione. Al paziente viene comunque rilasciato anche il promemoria cartaceo della ricetta.

Al momento della compilazione della ricetta elettronica, il medico prescrittore ne invierà i dati al SAC, o al SAR (Sistema di accoglienza regionale), se la Regione ne è fornita, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale del paziente e dell'eventuale esenzione.

Il paziente, a quel punto, si recherà in farmacia, ad esempio, con la propria tessera sanitaria e il promemoria della ricetta. Al farmacista basterà controllare on line la prescrizione, attraverso l'identificazione tramite tessera elettronica, e consegnerà il farmaco al paziente.

La farmacia ha la possibilità di visionare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l'assistito chiede l'erogazione e può trasmettere telematicamente i dati al SAC (Sistema di accoglienza centrale) o al SAR (Sistema di accoglienza regionale). Tra i dati da inviare vi sono il codice del farmaco, il numero identificativo apposto sul bollino presente sulla confezione e i dati contabili derivanti dalla vendita. Nel caso non abbia tutti i farmaci prescritti, il farmacista può rinviare la chiusura della ricetta generando così un sospeso, in modo che nessun altro operatore abbia modo di effettuare operazioni su di essa.

Nel caso di impossibilità tecnica di scaricare la ricetta, invece, il farmacista dispensa ugualmente il farmaco sulla base dei dati riportati sul promemoria cartaceo, dopo di che trasmetterà le informazioni per via telematica al SAC. A partire da questo momento la ricetta non sarà più scaricabile da altre strutture.

Nel caso di un errore di dispensazione, infine, è prevista la possibilità di richiedere al SAC o al SAR, la cancellazione o l'annullamento della ricetta, comunicando la rettifica.